

# INTEGRAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

con disposizioni per il contenimento del  
contagio da COVID-19

---

Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa

## INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA – CELLE 4 E 5

---

Committente: REGIONE TOSCANA

Coordinatore in fase di esecuzione: Ing. Cristiano Cioni

---

**AGGIORNAMENTO ELABORATO  
IN DATA 02 SETTEMBRE 2020**

IL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

Ing. CRISTIANO CIONI  
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA  
N° 1961 Sezione A  
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE  
INDUSTRIALE DELL'INFORMAZIONE



## SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1. INFORMATIVA GENERALE RELATIVA AL VIRUS.....	4
2. MISURE DI CONTENIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI ALL'INTERNO DEL CANTIERE .....	5
2.1 INFORMAZIONE .....	5
2.2 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI .....	6
2.3 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE .....	6
2.4 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.....	7
2.5 GESTIONE SPAZI COMUNI.....	8
2.6 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE.....	8
2.7 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST .....	9
2.8 AZIONI PER LA VERIFICA IN CANTIERE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE INTEGRATIVE PER LIMITARE IL CONTAGIO .....	9
3. AGGIORNAMENTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA.....	10

## PREMESSA

Facendo seguito alle indicazioni recepite con le seguenti disposizioni normative:

- » **Delibera n. 594 della Regione Toscana del 11/05/2020**  
COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri.
- » **Delibera n. 645 della Regione Toscana del 25/05/2020**  
Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici.
- » **DPCM 07/08/2020 – Allegato 13**  
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

Si è ritenuto opportuno procedere con un'integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine di fornire alle imprese le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni necessarie a rendere il cantiere un luogo sicuro, in cui si possano svolgere attività lavorative, ma adottando gli accorgimenti opportuni per contrastare la diffusione del COVID-19.

Tali disposizioni dovranno essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto già contenuto all'interno del PSC.

Le imprese operanti in cantiere dovranno a loro volta, **AGGIORNARE I LORO POS**, informare tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente "Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio" e le disposizioni legislative relative alle misure anti-contagio da adottare.

**SI PRECISA CHE TUTTE LE COMPONENTI DEL CANTIERE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, DOVRANNO ADEGUARSI ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI.**

## 1. INFORMATIVA GENERALE RELATIVA AL VIRUS

### SINTOMATOLOGIA

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale. Altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse, diarrea ed emottisi.

### TRASMISSIONE

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- » la saliva, tossendo e starnutendo;
- » contatti diretti personali;
- » le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

La via di trasmissione da temere di più quindi è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. anche se è comunque sempre utile ricordare l'importanza di una **corretta igiene delle superfici e delle mani**. Anche l'uso di **detergenti a base di alcol** è sufficiente a uccidere il virus.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

### PREVENZIONE GENERICA

E' possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti, quali:

- » Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).
- » In presenza di una qualsiasi infezione respiratoria coprire naso e bocca .
- » In presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali è obbligatorio rimanere all'interno del proprio domicilio e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria, oltre che avvisare il proprio Datore di Lavoro, che darà il via alle procedure inerenti .
- » evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- » evitare abbracci e strette di mano.
- » mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1,80 m.
- » evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
- » non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- » non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico.
- » pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

## 2. MISURE DI CONTENIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI ALL'INTERNO DEL CANTIERE

### 2.1 INFORMAZIONE

I datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, **devono informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.**

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- » **il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.** Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto della disciplina privacy vigente – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- » la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- » l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettar la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- » l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- » l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS (per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h e i).

## 2.2 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Gli autisti dei mezzi di trasporto **devono rimanere a bordo dei propri mezzi**: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie modalità di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa **distanza minima almeno un metro dalle altre persone** (è comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m).

## 2.3 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria dovrà assicurare la **pulizia giornaliera e la sanificazione delle aree comuni** limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

La sanificazione, anche eseguita in proprio, può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici, etc). Di concerto con il DdL, il Medico competente ed il RLS dell'impresa affidataria saranno definite le modalità di sanificazione.

Tutti i datori di lavoro (anche tramite i preposti di cantiere), **dovranno verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo**, organizzando le squadre in modo che le attrezzature di lavoro vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro, **fornendo loro anche specifico detergente** e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.

Nel caso di **presenza di una persona con COVID-19** all'interno del cantiere si dovrà procedere alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti, e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

**La periodicità della sanificazione deve essere stabilita dal datore di lavoro** in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione **devono essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale** (mascherina FFP2, occhiali di sicurezza e guanti monouso).

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

## 2.4 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

I datori di lavoro di tutte le imprese presenti in cantiere devono **mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.**

Tutti i lavoratori dovranno eseguire una **frequente pulizia delle mani**, provvedendo a lavare le stesse, anche se si indossano guanti monouso, con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica. Tali soluzioni dovranno essere ubicate anche all'ingresso del cantiere e del wc di servizio. Lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISTANZA DI SICUREZZA

I lavoratori, sia della stessa azienda, sia di imprese differenti, dovranno **mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro** (è consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m).

Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza come principale misura di contenimento, dovranno essere **adottati idonei dispositivi di protezione individuali**, quali mascherina FFP2 o FFP3 (se dotata di valvola di espirazione da utilizzare con maschera chirurgica sovrapposta) e occhiali di sicurezza.

**Tuttavia, in considerazione della tipologia dei lavori e delle caratteristiche del cantiere si ritiene che tali distanze di sicurezza interpersonali possano e debbano sempre essere rispettate.**

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

Si ricorda che le **mascherine si dividono in riutilizzabili e monouso**, e questa informazione è chiaramente indicata nella dicitura impressa sul dispositivo (la lettera R sta per riutilizzabili, mentre la sigla NR sta per non riutilizzabili). La maggior parte delle mascherine non è riutilizzabile, né va conservata dopo l'uso, essendo appunto monouso. Una mascherina monouso ha una durata limitata (circa 8 ore) che varia in base al suo utilizzo e, generalmente, deve essere sostituita quando si riscontra un'alta resistenza respiratoria. Leggere comunque sempre attentamente quanto riportato sulla nota informativa.

In generale **si sconsiglia di effettuare trattamenti di sanificazione delle mascherine** perché non vi è alcuna prova scientifica della loro efficacia oltre al possibile rischio di venire in contatto con il virus o deteriorare la mascherina stessa.

## 2.5 GESTIONE SPAZI COMUNI

**Si consiglia principalmente di utilizzare, in solitaria, il proprio mezzo per spostarsi.**

Nel caso in cui si utilizzi un mezzo aziendale per accedere al cantiere o per altri spostamenti, che potrebbe quindi anche essere utilizzato da altro personale, si raccomanda la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, maniglie interne ed esterne, ecc.).

All'interno dello stesso mezzo, in presenza di due persone, si dovrà cercare di mantenere la distanza interpersonale (per esempio il passeggero si dovrà sedere sul retro, in diagonale rispetto all'autista).

**Non potendo rispettare la distanza minima di un metro** (è comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m) **tra le persone, si raccomanda l'utilizzo da parte di tutti i viaggiatori delle mascherine.**

Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell'abitacolo.

**L'accesso agli spazi comuni, ai baraccamenti e ad altri locali presenti in cantiere è contingentato** con la previsione di una ventilazione continua dei locali, si dovrà mantenere un tempo di sosta, all'interno di tali spazi, ridotto, oltre al mantenimento della distanza di sicurezza di un metro (è comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m) tra le persone che li occupano.

## 2.6 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (il numero **1500** del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20; il numero di emergenza nazionale **112**; il numero verde regionale **800 55 60 60**).

L'impresa dovrà collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'impresa potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.



## 2.7 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS O RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

- » vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- » la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- » nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- » il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

## 2.8 AZIONI PER LA VERIFICA IN CANTIERE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE INTEGRATIVE PER LIMITARE IL CONTAGIO

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 92, 96, 97 del DLgs 81/08 e s.m.i., riguardanti rispettivamente i datori di lavoro ed i dirigenti (art. 19), i preposti (art. 19), il CSE (art. 92), i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici (art. 96), i datori di lavoro delle imprese affidatarie (art. 97), spetta ad ognuno per la propria parte l'obbligo di vigilanza sul rispetto delle condizioni di lavoro in sicurezza secondo le misure disposte.

E' opportuno riflettere sulla circostanza che la possibilità di contagio in conseguenza di comportamenti inadeguati da parte dei lavoratori (e di tutti coloro che operano in cantiere) possa configurarsi come **rischio grave ed immediato**. In tal caso, a seguito di azioni di verifica, il CSE è chiamato ad attuare quanto previsto dalle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 92 del decreto, contestando l'inottemperanza alle misure disposte all'impresa e segnalando al Committente/RL tale inadempienza.

Qualora il Committente non adottasse provvedimenti, il Coordinatore è chiamato a darne comunicazione alla ASL ed alla DTL.

### 3. AGGIORNAMENTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

STIMA COSTI SICUREZZA INTEGRATIVI (rispetto alla prima stesura del PSC)

N°	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	NOTE	Costo totale (€)
1	<b>Ciambella galleggiante di salvataggio con fune di recupero lunga 20 metri (fornitura)</b>	cad	3	15,18		45,54
<b>TOTALE PARZIALE</b>						<b>45,54</b>

STIMA COSTI SICUREZZA INTEGRATIVI (ai sensi della Delibera 645 del 25/05/2020 della Regione Toscana)

N°	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	NOTE	Costo totale (€)
<b>PUNTO 1 PROTOCOLLO REGOLAMENTAZIONE – INFORMAZIONE</b>						
1	<b>CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE, OBBLIGHI</b> ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario (alluminio o plastica o pellicola adesiva etc), di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa)	cad	3	8,58		25,74

N°	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	NOTE	Costo totale (€)
2	<b>INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO DELLO STATO FEBBRILE</b> del personale superiore a 37,5°C, modalità operative per l'isolamento del soggetto con sintomi influenzali, attivazione delle Autorità sanitarie competenti, distanziamento e individuazione dei comportamenti per evitare contatti, sia durante le procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti comuni e avvio delle azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi d'influenza. Procedure da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice.	h	2	30,30		60,60
<b>TOTALE PARZIALE</b>						<b>86,34</b>

N°	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	NOTE	Costo totale (€)
<b>PUNTO 3 PROTOCOLLO REGOLAMENTAZIONE – PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE</b>						
1	<b>SANIFICAZIONE CON PRODOTTI CONTENENTI IPOCLORITO DI SODIO ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA.</b> Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274	m <sup>3</sup>	30	1,05	SOLO IN PRESENZA DI CASO COVID O DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE	31,50
2	<b>SANIFICAZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA</b> Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274	cad	1	17,79	SOLO IN PRESENZA DI CASO COVID O DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE	17,79
3	<b>PROCEDURA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, SUCCESSIVA ALLA SANIFICAZIONE ATTIVATA PER PRESENZA ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DI PERSONA CONCLAMATA COVID 19</b> Attivazione procedura e smaltimento rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo disciplinati dal D.P.R. 254/2003	cad	1	400,00	SOLO IN PRESENZA DI CASO COVID O DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE	400,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>						<b>449,29</b>